

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2024, n. 1488

Adozione definitiva del regolamento di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 30 novembre 2021, n. 42 (Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione della Direttrice di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di procedere all'adozione definitiva del Regolamento attuativo di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 42/2021 (*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*), nel testo che si allega al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004, all'emanazione del suddetto Regolamento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18/2023 s.m.i., nonché sul portale www.regione.puglia.it;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sotto sezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti organi indirizzo politico" - "Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Adozione definitiva del regolamento di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) L.R. 30 novembre 2021, n. 42 (Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese).

VISTI

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale”;
- la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998 in materia di “Separazione delle attività di direzione politica da quella amministrativa”;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e ss.mm.ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- la DGR n. 1974 del 07.12.2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
- la DGR n. 477 del 15/04/2024 avente ad oggetto: “D.G.R. 28 Luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 Gennaio 2021, n.22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR 282/2024”;
- la DGR n. 685 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico all’Avv. Gianna Elisa Berlingiero;
- la DGR n. 1289 del 28.07.2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese alla dott.ssa Francesca Zampano;
- la Legge Regionale 15 Giugno 2023, n. 18 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”.

Premesso che:

- Con la Legge regionale n. 42 del 30 novembre 2021 (*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*) la Regione Puglia ha inteso valorizzare e promuovere i prodotti e le attività dei produttori di birra artigianale e agricola pugliese, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella produzione, in considerazione anche dell’elevato valore economico del comparto che negli ultimi anni è stato caratterizzato da un forte sviluppo.
- La legge in parola persegue altresì l’obiettivo di sostenere attività ed iniziative, anche d’informazione sulla birra artigianale e locale, e promuovere l’organizzazione di percorsi di formazione ed educazione sulle adeguate proprietà nutrizionali e sul consumo consapevole della birra artigianale, alla ricerca di un giusto abbinamento tra le diverse tipologie di prodotti brassicoli e le ricette tipiche del territorio pugliese.

- Con la L.R. n. 42/2021 la Regione Puglia ha, tra altre cose, istituito, anche per fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli che hanno lo stabilimento di produzione in Puglia (art. 1, comma 2, lett. a).
- La legge su citata prevede che con regolamento attuativo si definiscano le modalità di iscrizione e di tenuta del registro (art. 6, comma 1, lett. a), affidandone la gestione al "Servizio delle Attività economiche" della Regione Puglia, ora Sezione "Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese" del Dipartimento Sviluppo economico.

Dato atto che:

- con la D.G.R. n. 1893 del 18/12/2023, pubblicata sul BURP n. 13 del 12/02/2024, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di regolamento attuativo di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 42 del 30 novembre 2021;
- la D.G.R. n. 1893 del 18.12.2023 è stata trasmessa, a cura della Segreteria generale della Giunta Regionale, alla Commissione consiliare competente ai fini dell'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- la IV Commissione consiliare, competente per materia, esaminato il provvedimento in parola assegnato in sede consultiva dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 20/12(2023, ha espresso parere favorevole, giusta decisione n. 68 del 25/07/2024.

Visti inoltre:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Si ritiene opportuno, alla luce delle risultanze istruttorie e in attuazione del mandato del legislatore regionale, procedere all'adozione definitiva del regolamento di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 42/2021 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato a).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Esiti valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 3/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 1893 del 18/12/2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultato neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione al mandato del legislatore regionale previsto dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 42/202, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.c) si propone alla Giunta Regionale:

1. di procedere all'adozione definitiva del Regolamento attuativo di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 42/2021 (*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*), nel testo che si allega al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004, all'emanazione del suddetto Regolamento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18/2023 s.m.i., nonché sul portale www.regione.puglia.it;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Funzionaria E.Q. "Pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi di promozione, valorizzazione e sostegno dell'artigianato":

(*Milena Schirano*)


firma



Il Funzionario E.Q. "Affari Legali, Camere di Commercio e Consumatori":

(*Cristiano Gramatica*)

firma



La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese: (*Francesca Zampano*)

firma

Zampano
Francesca
23.10.2024
11:01:31
UTC



La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni alla presente proposta di DGR.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico: *(Gianna Elisa Berlingiero)*

firma



L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

firma



Dalla pagina successiva segue l'Allegato A, le cui pagine sono numerate in modo consecutivo.

Allegato A

Regolamento attuativo dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 "Modalità di iscrizione e tenuta del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli".

Art. 1**Registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli e dei Mastri Birrai di Puglia**

1. Il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli è costituito da due sezioni:
 - a) sezione A: birrifici e microbirrifici artigianali;
 - b) sezione B: birrifici e microbirrifici agricoli.
2. All'interno del registro sono annotati anche i soggetti riconosciuti dalla Regione Puglia quali "Mastro birraio di Puglia" o "Mastra birraia di Puglia", in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 (di seguito, l.r. n. 42/2021).
3. L'iscrizione nel registro non costituisce presupposto per lo svolgimento dell'attività di birrificio e microbirrificio. Le imprese che vantano sia l'iscrizione nel registro sia il riconoscimento quale Mastro Birraio o Mastra Birraia di Puglia possono utilizzare il marchio regionale "Birra artigianale di Puglia", come prescritto all'art. 6 comma 1, lett. c) della l.r. n. 42/2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo del marchio che la Giunta regionale definirà in separato provvedimento di dettaglio.
4. L'utilizzo del termine "artigianale", in riferimento a qualsivoglia tipologia di birrificio, è consentito in conformità alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese).

Art. 2**Requisiti per l'iscrizione nella sezione A) del registro**

1. Possono essere iscritti nella sezione A) del registro dei birrifici, i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'art. 2, comma primo, lettera c) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede di stabilimento di produzione della birra nel territorio della Regione Puglia;
 - b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e P.IVA con codice di attività ATECO "11.05.0 produzione di birra";
 - c) indipendenza dal punto di vista giuridico ed economico da qualsiasi altro birrificio;
 - d) utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
 - e) assenza di operatività sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;

f) produzione annua di birra artigianale non superiore alla quantità di 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

g) iscrizione all'albo imprese artigiane della Regione Puglia ai sensi della legge regionale 18 aprile 2023, n.7.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.

3. Nella sezione A) del registro, concernente i birrifici artigianali, vi è una sottosezione denominata "microbirrifici artigianali", nella quale sono iscritti i birrifici artigianali con i medesimi requisiti indicati al comma 1, la cui produzione annua non superi i 10.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione nella sezione B) del registro

1. Possono essere iscritte nella sezione B) del registro dei birrifici, le imprese agricole la cui attività di produzione della birra rientra tra le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 "Imprenditore agricolo" del Codice Civile, e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) dell'art. 2 co. 1 nonché dei seguenti:

a) possesso del fascicolo aziendale elettronico aggiornato con le colture destinate alla produzione della birra;

b) utilizzo nel ciclo produttivo della birra di materie prime provenienti prevalentemente dalla coltivazione dei propri fondi, ai sensi e nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2010 e ss.mm.ii "Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, co. 2, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi".

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.

3. Nella sezione B) del registro, all'interno di apposita sottosezione denominata "microbirrifici agricoli", sono iscritti i birrifici agricoli aventi i requisiti indicati al comma 1, la cui produzione annua non superi i 10.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Art. 4

Pubblicità, gestione e tenuta del registro

1. Il registro ha carattere pubblico ed è istituito in formato elettronico presso la Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese del Dipartimento Sviluppo economico, già Servizio delle Attività economiche, che ne assicura la gestione e ne promuove la conoscenza. Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese del Dipartimento Sviluppo Economico e la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura assicurano in modalità informatica la tenuta e l'aggiornamento, rispettivamente, della sezione A) e della sezione B) del registro provvedendo alla ricezione delle domande di iscrizione nelle sezioni del registro di rispettiva competenza, alla loro istruttoria ed alla verifica del possesso da parte dei birrifici e micro birrifici richiedenti dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 3. La Sezione Promozione del commercio provvede altresì alla ricezione delle domande per il riconoscimento del titolo di "Mastro birraio di Puglia" e di "Mastra birraia di Puglia".

Art. 5

Procedure di iscrizione nel registro

1. Con determinazione del Dirigente della Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese, del Dipartimento Sviluppo economico, adottata di concerto con il dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale, sono definite:

- le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, la documentazione da allegare e la relativa modulistica;

- i termini, le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria;

- il termine e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'ente di eventuali modifiche dell'attività o del venir meno di alcuno dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'istruttoria delle domande di iscrizione al registro è effettuata dalla Sezione del Dipartimento competente per materia che con determinazione dirigenziale dispone l'iscrizione nella pertinente sezione del registro, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 6

Aggiornamento del registro

1. Le imprese iscritte al registro devono comunicare tempestivamente alla Sezione del Dipartimento competente ogni modifica o variazione che intervenga nell'attività, rispetto a quanto comunicato all'atto della domanda di iscrizione. La Sezione competente verifica il mantenimento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

2. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, le Sezioni competenti per materia possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte nel registro regionale, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori agroalimentare e della produzione di birra artigianale.

3. Il registro è aggiornato con cadenza periodica annuale, fatte salve le revisioni che intervengano in esito a istanze e comunicazioni delle imprese o a verifiche e cancellazioni disposte dall'ufficio.

Art. 7**Cancellazione dal registro**

1. È disposta la cancellazione dal registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o in caso di cessazione, di trasformazione o di trasferimento fuori dal territorio regionale dell'attività.

2. Il provvedimento dirigenziale che dispone la cancellazione è comunicato ai diretti interessati ed è reso pubblico tramite gli strumenti informativi a disposizione della Giunta regionale.

Zampano
Francesca
23.10.2024
11:03:29
UTC

